

REGOLAMENTO PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE PRESIDENZIALE DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali

1. Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Presidente della Provincia di Campobasso, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.

2. Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:

a. nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;

b. nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all'interno dell'Amministrazione o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna, di Enti pubblici o privati, controllati o partecipati;

c. nei casi direttamente connessi alle funzioni di Presidente e Consigliere;

d. per le designazioni in società quotate in borsa oppure, nel caso ricorrano motivate ragioni d'urgenza, per le designazioni in società controllate e partecipate, nonché in Enti pubblici o privati controllati o partecipati.

In ogni caso restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per l'assunzione della carica.

3. Le nomine e le designazioni sono effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico, fatta salva l'applicazione della disciplina sulla proroga degli organi, ai sensi di legge.

Art. 2 Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti della Provincia in Enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere provinciale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità afferente alla predetta carica, ai sensi di legge.

3. Ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla legge, non possono ricoprire incarichi di cui ai presenti indirizzi:

a. i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli Enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;

b. i soggetti che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'ente, azienda o istituzione cui l'incarico si riferisce;

c. i soggetti che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di collaborazione contrattuale con l'Ente nel quale rappresentano la Provincia.

4. Qualora sussistano una o più delle suddette cause di incompatibilità, l'interessato è tenuto a rimuoverla/e entro dieci giorni dalla nomina a pena di revoca o, qualora previsto espressamente dallo statuto dell'Ente in cui è stato nominato, di decadenza dall'incarico.

5. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la revoca e/o decadenza, secondo le previsioni di cui al comma 4.

6. Coloro che rappresentano la Provincia possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

Art. 3 Requisiti professionali

1. I rappresentanti della Provincia in Enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito *curriculum*, debitamente sottoscritto dall'interessato.

3. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori, ove di spettanza della Provincia, è richiesta l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

Art. 4 Pari opportunità

1. Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità, in oggi previste per le società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni.

2. Le nomine effettuate dalla Provincia negli Enti diversi dalle società partecipate tendono, per quanto possibile, a garantire il rispetto della parità di accesso di genere e di pari opportunità.

Art. 5 Elenco delle candidature

1. A seguito della pubblicazione dell'avviso, il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali 1° Settore 1 Servizio dell'ente, competente all'indizione dell'avviso, predispone un Elenco delle candidature pervenute, in relazione all'Ente, azienda o istituzione cui l'avviso si riferisce.

Art. 6 Pubblicizzazione dell'avviso, modalità di presentazione delle candidature, esame delle candidature, nomina o designazione del Presidente

1. Con l'avvio della procedura di Avviso il Presidente trasmette ai Consiglieri, l'avviso con l'elenco delle nomine da effettuarsi entro l'anno, con l'indicazione della relativa scadenza.

2. Tale avviso è pubblicato per un congruo periodo all'Albo *online* della Provincia e nell'apposita sezione del sito istituzionale. In caso di nomina urgente, il termine di pubblicazione è ridotto a sette giorni.

3. Le candidature, indirizzate al Presidente nei termini indicati nell'avviso, sono corredate dal *curriculum* e dalla dichiarazione rese nelle modalità di legge del possesso dei requisiti richiesti per la nomina, nonché dalla dichiarazione dell'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ovvero dall'impegno a rimuovere le incompatibilità entro il termine di cui all'art. 2, comma 4 dei presenti indirizzi.

4. Il Presidente effettua le nomine o designazioni di competenza con provvedimento motivato, anche in ragione della fiduciarietà dell'incarico, previa valutazione delle candidature, ove presentate a seguito dell'avviso, o comunque pervenute.

2. Le nomine o designazioni, unitamente alle candidature pervenute, sono immediatamente comunicate al Consiglio.

4. I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all'Albo *online* per 15 giorni consecutivi.

Art. 7 Doveri inerenti l'esercizio della carica

1. Nell'esercizio della carica di rappresentanti della Provincia, coloro che sono stati nominati o designati sono tenuti, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi, a conformarsi alle direttive del Presidente, assicurando la corretta rappresentanza degli interessi della Provincia.

2. Entro un mese dalla nomina o designazione, i rappresentanti nominati o designati in Enti nei quali è prevista la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altro emolumento sono tenuti a far pervenire una

dichiarazione relativa alla determinazione del compenso e all'eventuale incarico assunto.

3. Si precisa che nei singoli avvisi è indicato l'eventuale indennità ovvero la gratuità dell'incarico affidato

4. I rappresentanti della Provincia presentano, in occasione dell'approvazione del bilancio dell'ente di cui fanno parte, o quando il Presidente o i Consiglieri ne facciano richiesta, una relazione sull'attività svolta e sull'andamento dell'Ente.

Art. 8 Revoca

1. Il Presidente può revocare le nomine di propria competenza in caso di:

a. perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;

b. incompatibilità sopravvenuta;

c. comportamenti contraddittori o omissivi, o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi presidenziali per i settori in cui operano gli Enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;

d. gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi della Provincia o dell'Ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina;

e. venir meno del rapporto fiduciario rispettivamente con il Presidente.

2. Di ogni provvedimento presidenziale di revoca è fornita tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 9 Pubblicità

1. Le informazioni relative alle nomine e designazioni in Enti, aziende, istituzioni sono pubblicate sul sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di legge sugli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 10 Normativa transitoria e finale

1. I presenti indirizzi entrano in vigore alla data di esecutività del provvedimento approvativo e trovano applicazione relativamente ad avvisi per nomine e designazioni, di competenza del Presidente, pubblicati successivamente all'entrata in vigore degli indirizzi stessi.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogati gli *“Indirizzi per le nomine e le designazioni della Provincia negli Enti di competenza”*, già precedentemente resi, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente deliberazione.

REGOLAMENTO PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE PRESIDENZIALE DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali

1. Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Presidente della Provincia di Campobasso, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.

2. Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:

- a. nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
- b. nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all'interno dell'Amministrazione o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna, di Enti pubblici o privati, controllati o partecipati;
- c. nei casi direttamente connessi alle funzioni di Presidente e Consigliere;
- d. per le designazioni in società quotate in borsa.

3. Le nomine e le designazioni sono effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico, fatta salva l'applicazione della disciplina sulla proroga degli organi, ai sensi di legge nel rispetto della disciplina dell'Ente presso il quale si effettua la nomina.

Art. 2 Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti della Provincia in Enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere provinciale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità afferente alla predetta carica, ai sensi di legge.

3. Ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla legge, non possono ricoprire incarichi di cui ai presenti indirizzi:

- a. i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli Enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
- b. i soggetti che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o

indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'ente, azienda o istituzione cui l'incarico si riferisce;

c. i soggetti che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di collaborazione contrattuale con l'Ente nel quale rappresentano la Provincia.

4. Qualora sussistano una o più delle suddette cause di incompatibilità, l'interessato è tenuto a rimuoverla/e entro dieci giorni dalla nomina a pena di revoca o, qualora previsto espressamente dallo statuto dell'Ente in cui è stato nominato, di decadenza dall'incarico.

5. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la revoca e/o decadenza, secondo le previsioni di cui al comma 4.

6. Coloro che rappresentano la Provincia possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

Art. 3 Requisiti professionali

1. I rappresentanti della Provincia in Enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito *curriculum*, debitamente sottoscritto dall'interessato.

3. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori, ove di spettanza della Provincia, è richiesta l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

Art. 4 Pari opportunità

1. Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità, in oggi previste per le società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni.

2. Le nomine effettuate dalla Provincia negli Enti diversi dalle società partecipate tendono, per quanto possibile, a garantire il rispetto della parità di accesso di genere e di pari opportunità.

Art. 5 Elenco delle candidature

1. A seguito della pubblicazione dell'avviso, a cura del 1° Settore 1° Servizio dell'ente, competente all'indizione dell'avviso, predispone un Elenco delle candidature pervenute, in relazione all'Ente, azienda o istituzione cui l'avviso si riferisce.

Art. 6 Pubblicizzazione dell'avviso, modalità di presentazione delle candidature, esame delle candidature, nomina o designazione del Presidente

1. Con l'avvio della procedura di Avviso il Presidente trasmette ai Consiglieri, l'avviso con l'elenco delle nomine da effettuarsi entro l'anno, con l'indicazione della relativa scadenza.

2. Tale avviso è pubblicato per un congruo periodo all'Albo *online* della Provincia e nell'apposita sezione del sito istituzionale. In caso di nomina urgente, il termine di pubblicazione può essere ridotto almeno a sette giorni.

3. Le candidature, indirizzate al Presidente nei termini indicati nell'avviso, sono corredate dal *curriculum* e dalla dichiarazione rese nelle modalità di legge del possesso dei requisiti richiesti per la nomina, nonché dalla dichiarazione dell'assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità ovvero dall'impegno a rimuovere le incompatibilità entro il termine di cui all'art. 2, comma 4 dei presenti indirizzi.

4. Il Presidente effettua le nomine o designazioni di competenza con provvedimento motivato, anche in ragione della fiduciarità dell'incarico, previa valutazione delle candidature, ove presentate a seguito dell'avviso, o comunque pervenute.

2. Le nomine o designazioni, unitamente alle candidature pervenute, sono immediatamente comunicate al Consiglio.

4. I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all'Albo *online* per 15 giorni consecutivi.

Art. 7 Doveri inerenti l'esercizio della carica

1. Nell'esercizio della carica di rappresentanti della Provincia, coloro che sono stati nominati o designati sono tenuti, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi, a conformarsi alle direttive del Presidente, assicurando la corretta rappresentanza degli interessi della Provincia.

2. Entro un mese dalla nomina o designazione, i rappresentanti nominati o designati in Enti nei quali è prevista la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altro emolumento sono tenuti a far pervenire una dichiarazione relativa alla determinazione del compenso e all'eventuale incarico assunto.

3. Si precisa che nei singoli avvisi è indicato l'eventuale indennità ovvero la gratuità dell'incarico affidato

4. I rappresentanti della Provincia presentano, in occasione dell'approvazione del bilancio dell'ente di cui fanno parte, o quando il Presidente o i Consiglieri ne facciano richiesta, una relazione sull'attività svolta e sull'andamento dell'Ente.

Art. 8 Revoca

1. Il Presidente può revocare le nomine di propria competenza in caso di:

a. perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;

b. incompatibilità sopravvenuta;

c. comportamenti contraddittori o omissivi, o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi presidenziali per i settori in cui operano gli Enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;

d. gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi della Provincia o dell'Ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina;

e. venir meno del rapporto fiduciario rispettivamente con il Presidente.

2. Di ogni provvedimento presidenziale di revoca è fornita tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 9 Pubblicità

1. Le informazioni relative alle nomine e designazioni in Enti, aziende, istituzioni sono pubblicate sul sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di legge sugli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 10 Normativa transitoria e finale

1. I presenti indirizzi entrano in vigore alla data di esecutività del provvedimento approvativo e trovano applicazione relativamente ad avvisi per nomine e designazioni, di competenza del Presidente, pubblicati successivamente all'entrata in vigore degli indirizzi stessi.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogati gli *“Indirizzi per le nomine e le designazioni della Provincia negli Enti di competenza”*, già precedentemente resi, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente deliberazione.